

Antonio Viscomi

L'adesione successiva alla disciplina pattizia. Brevi note sul Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014

Sommario: **1.** Sindacati firmatari e sindacato aderente. **2.** Modalità dell'adesione successiva. **3.** Contenuto della volontà adesiva. **4.** Effetti dell'adesione. **5.** Una riflessione conclusiva.

I. *Sindacati firmatari e sindacato aderente*

Intendo condividere¹ alcune riflessioni su uno dei (tanti) punti di tensione del sistema di regolazione della rappresentanza introdotto dal Testo Unico: mi riferisco alla configurazione della posizione giuridica (direi quasi: dei diritti e dei doveri) delle organizzazioni sindacali *non firmatarie* che però abbiano *successivamente aderito* all'impianto regolativo disegnato dal trittico pattizio sulla rappresentanza. La questione è stata forse messa in ombra dall'attenzione, per ovvie ragioni più intensa, prestata ad altri profili, ed in particolare a quelli relativi ai rapporti interni tra i diversi livelli dei sindacati firmatari. Essa, tuttavia, presenta *aspetti problematici* di ordine tecnico-giuridico e *risvolti sistematici* di natura politico-sindacale, e direi anche, per alcuni versi, di teoria generale del diritto sindacale, di non poco momento. Ne dà dimostrazione il procedimento sommario recentemente incardinato dall'Unione Sindacale di Base (Confederazione e Unione Lavoro Privato) dinanzi al Tribunale di Roma al fine di far dichiarare la nullità di alcune clausole del Testo Unico direttamente pertinenti al tema che intendo discutere².

¹ Intervento al Convegno "Regole della rappresentanza sindacale e vincoli costituzionali", Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma Sapienza, 27 marzo 2014. Le note sono veramente essenziali.

² Reso pubblico nella sezione "comunicati generali" del sito www.usb.it.

Nel Testo Unico le organizzazioni aderenti sono esplicitamente richiamate in otto luoghi *non egualmente* distribuiti tra le sue varie parti, ed anzi concentrati, per la relativa metà, nella parte II. Conviene ricordarli in breve sintesi.

a) Nella *parte I*, di organizzazioni di categoria aderenti “e [che] si obbligino a rispettare integralmente i contenuti” del trittico si tratta in relazione all’impegno, assunto dalle imprese del sistema Confindustria, di accettazione delle deleghe espresse a loro favore (parte I, cpv 7).

b) Nella *parte II* il “potere di iniziativa” per la costituzione delle RSU è riconosciuto anche alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva nonché alle associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali “a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto” del medesimo trittico (parte II-2-1, cpv 3). Inoltre, il Testo Unico precisa che le organizzazioni di categoria che “aderisc[o]no alla disciplina” del trittico, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA (parte II-2-8, cpv 1), impegno poi rafforzato nel successivo capoverso, là dove si prevede che le organizzazioni di categoria “che comunque aderiscano” alla disciplina pattizia si “impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU” (parte II-2-8, cpv 2). Sempre in relazione al procedimento elettorale si dispone poi che le liste possano essere presentate anche da associazioni sindacali altre rispetto a quelle firmatarie a condizione che “accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti” pattizi (parte II-3-4, cpv 1, lett. b-1).

c) Nella *parte III* si afferma la regola secondo cui tutte le associazioni sindacali “espressione della Confederazioni sindacali firmatarie [...]” o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettati” sono vincolate all’esito dei contratti aziendali (parte III, cpv 11).

d) Nella *parte IV* l’efficacia vincolante delle clausole di tregua è poi estesa anche nei confronti delle organizzazione che “abbiano formalmente aderito” (parte IV, titolo I, cpv 5). Infine, nel *secondo titolo della parte IV*, recante clausole transitorie e finali, si dispone che tutte le organizzazioni di categoria, comprese quelle che “abbiano formalmente accettato” l’accordo, sono obbligate a ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato in caso di comportamenti non conformi agli accordi (parte IV, titolo II, cpv 3).

L’apparente conformità testuale presente in tutti gli otto casi indicati nasconde, a me pare, significative insidie interpretative che si riflettono sulle

modalità dell'adesione, sul *contenuto* della volontà adesiva e sugli *effetti* della medesima.

2. *Modalità dell'adesione successiva*

Per quanto riguarda la *modalità* dell'adesione credo sia opportuno segnalare la particolare attenzione dei contraenti confederali nel precisare che l'adesione debba essere tendenzialmente *formale* volendo così forse intendere che essa debba essere espressa, cioè che non possa darsi per fatti concludenti. È però da ricordare, in senso contrario, la previsione presente nella parte II-2-8, cpv 1, là dove si discorre di organizzazioni che aderiscono alla disciplina “partecipando alla procedura di elezione” della RSU, così quasi risolvendo nel fatto della partecipazione l'atto di adesione. A ben vedere, però, si tratta di una falsa percezione, dal momento che ai fini della presentazione della lista occorre che le organizzazioni “accettino espressamente, formalmente ed integralmente” i contenuti regolativi sanciti dal trittico (parte II-2-4). Se così è, qualche incertezza potrebbe residuare a motivo di almeno due previsioni nelle quali l'adesione è qualificata dall'avverbio “comunque”: in verità, anche se di per sé tale avverbio significa propriamente, com'è ben noto, “in qualunque modo”, può qui ragionevolmente essere inteso con funzione non esplicativa ma rafforzativa, a stregua cioè di “in ogni caso”.

Nulla dice il Testo Unico sull'eventuale *accettazione dell'adesione* ma è del tutto evidente, a me pare, l'incompatibilità dell'accettazione con le finalità stesse della misurazione, ovvero, più esattamente, l'asimmetria tra una regolazione a carattere procedurale e un (eventuale) meccanismo di controllo comunque destinato ad ostacolare o, al limite, ad impedire l'ingresso dei soggetti non firmatari nel circuito di misurazione della rappresentanza. Da un punto di vista generale, il *gradimento* ha un senso forte nella logica del *riconoscimento*, tant'è che Giugni poteva scrivere nel 1960, in una ben conosciuta nota dell'*Introduzione*³, che “l'esclusione della Cisl si spiega soltanto come effetto di un formale disriconoscimento da parte dell'ordinamento intersindacale, fondato su peculiari ragioni, che non è possibile sindacare all'esterno”. Qui, invece, il riconoscimento sul piano politico-sindacale subisce il *filtro* se-

³ GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, 1960, nt. 19, p. 112 e qui p. 115.

gnato dalla *legittimazione* derivante dalla puntuale configurazione di un meccanismo procedurale di misurazione della rappresentanza e di un sistema elettorale totalmente proporzionale e ormai privato della riserva del terzo. In questa logica, la chiave di ingresso nel sistema ordinamentale autonomo è data dalla mera volontà adesiva del soggetto non firmatario e quella per accedere allo stesso processo negoziale (che del primo costituisce ragione e fine) è costituita dal possesso di determinati requisiti, misurabili su base reale, che peraltro, per il loro carattere dinamico, potrebbero in concreto mancare o venir meno anche in capo agli stessi soggetti firmatari dell'accordo "costituente"⁴. La presenza di un sistema proceduralizzato di legittimazione (composto su base elettorale ed associativa formalmente certificata, ed in questa seconda ipotesi tendenzialmente protetto da comportamenti competitivi *free-riding*) ridefinisce, in qualche misura, il valore politico del riconoscimento rendendolo anche sindacabile all'esterno, quanto meno se e nella misura in cui la parte interessata ritenga di non condividere le decisioni della Commissione e del Comitato provinciale dei garanti in materia elettorale. A tale stregua, l'esplicita previsione della possibilità di adesione successiva e l'introduzione di un sistema di misurazione del dato di rappresentanza rendono improprio richiamare i termini della discussione precedentemente instaurata in ordine al carattere aperto o chiuso del Protocollo del 2013. Suggestiscono, semmai, di evidenziare come il modello ordinamentale che le parti hanno inteso configurare in autonomia trovi ora radicamento non più soltanto, e neppure tanto, nella prospettiva del reciproco riconoscimento come attori esclusivi del sistema negoziale, ma in una preliminare valutazione dell'effettiva consistenza del dato rappresentativo idonea, in quanto tale, a rispecchiare i reali rapporti di forza. Ed è del tutto evidente il fatto che la conseguente configurazione di quello pattizio come "*sistema aperto*" sia logicamente connessa al declino progressivo del principio di unità ed all'affermazione del diverso principio di maggioranza, in funzione dell'efficacia (e della esigibilità) del contratto collettivo non più assicurata dall'azione collettiva unitaria.

⁴ Riprendo una considerazione di BARBIERI, espressa nel medesimo convegno romano.

3. *Contenuto della volontà adesiva*

La domanda sulla forma dell'adesione appare forse meno peregrina ove solo si consideri il *contenuto della volontà adesiva*. Al riguardo, il primo elemento da segnalare è la reiterata affermazione che l'adesione non può che essere *integrale*⁵, il che conferma, a me pare, il *carattere inscindibile* delle varie previsioni del Testo Unico, non solo e neppure tanto sul piano propriamente tecnico-giuridico, ma su quello propriamente politico-sindacale, nel senso che le parti hanno inteso disegnare un modello di regolazione della rappresentanza nella prospettiva di una più ampia ed ordinata strutturazione del *sistema di relazioni industriali*, rispetto al quale si comprende l'attenzione prestata sia all'efficacia del contratto collettivo (nell'ambito dell'ordinamento statale) sia alla relativa esigibilità nel diverso ambito delle relazioni intersindacali.

Da questo punto di vista, è indubbio che il Testo Unico aspiri a porsi come *ordo ordinans* del sistema medesimo in una fase storica complessa, segnata dalla ricerca di un difficile equilibrio non solo tra dinamiche conflittuali ed aspirazioni partecipative ma anche tra l'articolazione possibile in sede decentrata per "aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi" e la riaffermata funzione del contratto nazionale di "garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale" (il che pone sempre il problema esiziale dell'individuazione della categoria contrattuale ai fini della perimetrazione del corpo elettorale in presenza di ciò che altrove ho ritenuto di definire sinteticamente il "*paradosso del comma 2*"⁶). Insomma, non è proprio privo di significato che gran parte del trittico sia dedicata a disciplinare la questione dei rapporti tra livelli contrattuale e più ancora i rapporti di delega/delega tra l'uno e l'altro.

Da questo punto di vista occorre prendere atto, come è stato detto, che "la realtà ha, in questa fase, smarrito la sua forza normativa [e che pertanto] è

⁵ Deve segnalarsi che il Tribunale di Ivrea (decreto 7 aprile 2014 ed ordinanza 28 aprile 2014 pubblicati nel sito www.cobaspisa.it, nella sezione "lavoro privato") ha considerato integrale, e quindi idonea a consentire la partecipazione alle operazioni elettorali di costituzione della RSU, l'adesione di Cobas avvenuta con l'esplicita precisazione che la medesima "non costituisce rinuncia ad agire in giudizio ... per fare accertare e dichiarare eventuali vizi di nullità, per contrarietà a norme di legge o di rango Costituzionale, delle disposizioni e previsioni contenute nell'Accordo Interconfederale".

⁶ VISCOMI, *Soggettività sindacale e categorie contrattuali*, in *RGL 2014*, n. 1, in corso di stampa.

il protocollo a dover svolgere, rispetto ad essa, una funzione prescrittiva”⁷, cioè, appunto, una funzione di ordine. A ben vedere, proprio questa circostanza evidenzia, in negativo, il carattere improprio dell’intervento del legislatore nella destrutturazione per via legislativa del sistema contrattuale come quella messa in atto con l’art. 8 (a prescindere da ogni considerazione in merito alla necessità ovvero all’opportunità della ridefinizione dei contenuti regolativi ivi consentita) e conferma, in positivo, la naturale “tendenza delle relazioni contrattuali sindacali a porsi”, per usare ancora le parole di Giugni, “come un sistema o sistemi collegati di norme, con criteri autonomi di legittimazione rappresentativa, con proprie regole di competenza, con strumenti singolari di realizzazione di un ordine, che si è venuto delineando sempre più chiaramente come diretto, prima ancora che a realizzare la tutela dei suoi destinatari, a fissare un equilibrio tra forze sociali contrapposte”⁸. Il che vuol dire, se ben comprendo, non solo che esiste un *limite di tollerabilità del disordine* sistemico, superato il quale il sistema stesso non regge (tanto da risultare oggi affidato ad una impropria ed incerta mediazione giudiziaria), ma anche, e forse soprattutto, che ogni sistema vive e va ricercato nel dinamismo della storia e nelle contraddizioni dei suoi protagonisti più che nel formalismo dei codici e nelle simmetrie geometriche dei giuristi. Per questo ben si comprende, e non può certo suscitare perplessità alcuna, né lo sviluppo pluriennale del disegno ordinatore – frutto di una “discussione infinita”⁹ – né la più stringente presa in carico della questione stessa da parte del livello sindacale confederale (che forse un impegno maggiore dovrebbe pure approfondire nell’opera di ripensamento e ridefinizione degli ambiti contrattuali in vista di una possibile e sindacalmente più volta auspicata razionalizzazione).

Spetta però all’acribia del giurista evidenziare il fatto che il Testo Unico riferisce l’adesione ora agli accordi, ora ai relativi contenuti ora infine alla disciplina e, al contempo, prevede almeno due ipotesi in cui non di adesione si tratta ma di accettazione degli accordi sottoscritti. Ma le varie espressioni sono all’evidenza del tutto equivalenti, non potendosi scindere l’adesione ai contenuti dall’accettazione degli accordi che avrebbe senso al solo fine di argomentare una possibilità di adesione per fatti concludenti, impedita come si è visto, ed in via generale, dalla formale ed espressa adesione richiesta dal Testo Unico.

⁷ ZOPPOLI A., *Il protocollo del maggio 2013, una svolta sospesa tra prassi (assenti) e norme (inadeguate)*, in questa rivista, 2013, p. 249.

⁸ GIUGNI, *op. cit.*, p. 13.

⁹ CARRIERI, TREU, *Introduzione. Le relazioni industriali italiane ed europee: innovazioni da*

4. *Effetti dell'adesione*

Si arriva così al terzo profilo di interesse: gli *effetti* dell'adesione successiva. Qui si tratta di comprendere se vi sia tra soci fondatori (in quanto firmatari) e soci ordinari (in quanto aderenti) una diversità di trattamento. In proposito, segnalo due elementi.

Il primo riguarda la qualità dei soggetti che possono aderire, potendosi individuare una significativa asimmetria tra la *confederalità dei "soci fondatori"* e la *categorialità dei "soci ordinari"*: in effetti, per quattro volte su otto il testo rinvia alle *organizzazioni di categoria* aderenti; nelle restanti volte (in relazione al potere di iniziativa, alla presentazione delle liste, al vincolo di esigibilità dei contratti aziendali) rinvia, invece, alle "associazioni sindacali" ed infine, trattando delle clausole di tregua e sanzionatorie, alle "organizzazioni" che abbiano formalmente aderito. Tuttavia, non è certo possibile escludere *l'adesione di altre confederazioni* con effetto vincolante sulle relative federazioni. Ad esempio, la Confederazione USB, proprio nell'atto introduttivo del procedimento sommario da essa proposto e prima richiamato, ha dichiarato di aderire al trittico: integralmente alle parti I e II; in modo condizionato alle altre parti a motivo della pretesa nullità di alcune delle clausole ivi recate. Va da sé che, ove il giudice dovesse rigettare il ricorso, la non integralità dell'accettazione impedirà di considerare l'USB come aderente successivo alla regolamentazione pattizia.

In secondo luogo, credo sia necessario evidenziare il fatto che in almeno tre ipotesi il Testo Unico sembra non tenere in alcuna considerazione i soci "ordinari" e ciò fa: a) trattando delle condizioni per l'ammissione alla contrattazione nazionale là dove richiama solo le "Federazioni delle organizzazioni sindacali firmatarie" qualificate dal dato rappresentativo (parte III, titolo I, cpv 2); b) prefigurando l'inserimento di apposita sezione nel modello Uniemens, qui prevedendo che le convenzioni con Inps siano definite soltanto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil (parte I, cpv 9); c) disciplinando il passaggio dalle RSA alle RSU, ove prevede che esso può avere luogo "se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013" (parte II-2-8).

Del tutto evidente e ragionevole la mancata evocazione nel *secondo dei*

casi indicati: in effetti, si tratta di attività procedurale necessaria in fase di avvio che certo non può essere né rinviata né ridiscussa a motivo della successiva adesione. Semmai, e stante l'impossibilità di agire in modo coattivo sul punto, proprio la prevista eventualità di scelte messe in atto successivamente dovrebbe indurre ogni organizzazione sindacale a ponderare attentamente l'opportunità di richiedere fin da subito l'assegnazione del "codice identificativo", anche in considerazione del fatto che a tal fine l'accordo ritiene sufficiente un mero interesse a partecipare alla rilevazione e non già una specifica volontà adesiva al sistema pattizio.

Dagli esiti più incerti la lettura della *prima clausola segnalata*, non a caso invocata nel ricorso USB come ragione di nullità. Lo stesso ricorso, a dire il vero, segnala una correlata ipotesi di mancata estensione della regolamentazione contrattuale ai sindacati aderenti là dove il Testo Unico sembra conseguentemente limitare alle "organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa" l'esigibilità dei contratti nazionali stipulati nel rispetto delle procedure previste, ponendo poi in capo alle "parti firmatarie e (alle) rispettive Federazioni" l'impegno a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative in contrasto agli accordi definiti a livello nazionale (parte III, tit. I, cpv 8 e 9). In questa previsione, i ricorrenti individuano una ulteriore conferma dell'esclusione dei sindacati aderenti dal tavolo negoziale nazionale, secondo la previsione di cui al primo cpv del titolo I della parte III che recita così: "sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo", e dei due precedenti, qualificate da "una rappresentatività non inferiore al 5%". Se la prospettiva esegetica focalizzata sul mero dato testuale fosse da ritenere fondata (cioè se, come si legge nel ricorso, "la pienezza della titolarità della contrattazione nazionale" fosse da ritenere riservata ai sindacati aventi lo status di "sindacato firmatario" e non si tratti soltanto dell'effetto perverso dell'uso di funzioni *drag'n'drop* nella elaborazione informatica del testo pattizio che in questa specifica parte riprende puntualmente il testo del protocollo 31 maggio 2013), allora dovrebbe ritenersi sussistente un paradosso regolativo: l'adesione al trittico, essenziale per la misurazione della rappresentatività, determina come effetto la possibile partecipazione e l'assoggettamento ai vincoli di efficacia ed esigibilità del contratto aziendale in virtù dell'esplicita previsione del cpv 5 del titolo I della parte IV ma non consente, in virtù del primo cpv della parte III, la partecipazione alla stipulazione del contratto nazionale, a prescindere dal livello

rappresentativo del sindacato aderente, e conseguentemente non determina l'attivazione del vincolo di esigibilità che i cpv 8 e 9 della medesima parte III pongono in capo ai soli "soci fondatori". Da qui i dubbi, proposti al giudice in via d'urgenza, sulla legittimità dell'accordo. Ma da qui, se fosse esatta questa ricostruzione, un grave problema di coerenza interna nella costruzione regolativa del Testo Unico per via dell'evidente asimmetria tra la regolazione del livello nazionale e quella del livello aziendale e un più grave problema di coerenza costituzionale risultando *interrotto il nesso virtuoso tra effettività della rappresentanza e titolarità negoziale*.

Personalmente, reputo che il carattere di inscindibilità del Testo Unico non possa che riflettersi nell'esigenza di una *interpretazione sistematica* del medesimo e che il problema segnalato non possa ricondursi né ridursi alla prospettiva della *conventio ad excludendum* richiamata, ad esempio, per segnalare i rischi del criterio di verifica dell'effettiva partecipazione intesa come contributo alla definizione delle piattaforma. Viceversa, in una prospettiva sistematica, credo sia essenziale ricordare che la disciplina della misura e certificazione della rappresentanza non è fine a se stessa ma esplicitamente dettata, fin dal titolo stessa della parte I, "ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria". E si tratta di previsione confermata dall'impegno, consacrato nel decimo cpv della parte I, che grava le "organizzazioni sindacali firmatarie" dell'obbligo di attribuire un codice identificativo "a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro". E vale la pena evidenziare che qui si parla di organizzazioni *interessate* a partecipare alla rilevazione, ma non necessariamente aderenti alla disciplina pattizia, che semmai potrà essere decisa a seguito della rilevazione medesima.

Se si condivide la prospettiva sistematica, ne segue che la mancata formale evocazione dei "soci ordinari", cioè dei sindacati aderenti, sia per quanto attiene l'ammissione alle trattative in sede nazionale sia per quanto riguarda il vincolo di esigibilità, non possa essere intesa a stregua di una riserva a beneficio dei "soci fondatori", cioè dei sindacati firmatari, dell'accesso al tavolo negoziale nazionale. Che poi l'adesione al sistema regolativa e il mancato raggiungimento della soglia del 5% possa produrre come effetto l'assenza al tavolo negoziale (ma ciò vale sia per i sindacati firmatari che per quelli aderenti) e contestualmente il vincolo di esigibilità è questione altra, conseguente alla previsione di una soglia minima per l'accesso.

La *terza ipotesi* di non esplicita parificazione tra soci fondatori e soci ordinari è data dalla previsione secondo cui la partecipazione alla procedura di elezione della RSU, previa adesione alla disciplina del trittico, comporta la rinuncia a costituire RSA, con un impegno rafforzato nell'ambito delle realtà aziendali "in cui siano state o vengano costituite RSU". Peraltro, l'eventuale passaggio dalle RSA già eventualmente costituite alle RSU "potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del protocollo del 31 maggio 2013" (parte II-2-8, cpv 3). Viceversa, nelle unità produttive "ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale" e si sia optato per la costituzione di RSA, l'eventuale passaggio alle RSU alla scadenza della stessa RSA potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella prima parte del presente accordo" e dunque considerando all'uopo anche i sindacati aderenti. Ciò considerando, ne segue che, in alcuni casi, la volontà del sindacato aderente, socio ordinario e non fondatore, è del tutto irrilevante ai fini della scelta della forma di rappresentanza sindacale in azienda. Infatti, il "socio ordinario": a) è titolare di un potere di iniziativa, anche disgiunta, per la costituzione di RSU (parte II-2-1, cpv 3-4); b) nel caso di prima costituzione di RSA può concorrere alla decisione di passare alle RSU per la quale si richiede la maggioranza del 50%+1 (parte II-1-2, lett. b); c) nel caso di passaggio dalle RSA già costituita alle RSU il socio ordinario cede alla decisione unanime dei soci fondatori, in questo caso in quanto sottoscrittori del Protocollo del 2013; d) in ogni caso, partecipando alla procedura elettorale, rinuncia a costituire RSA ai sensi dell'art. 19.

Considerando tale variegata regolazione, nella quale sembrano annidarsi in radice le incertezze in ordine alla forma stessa del canale di rappresentanza in azienda, ciò che appare con evidenza è la sostanziale marginalizzazione (della partecipazione) dei lavoratori nella scelta della forma di rappresentanza, per via dell'assenza di uno spazio proprio di libertà decisionale che certo non può essere surrogato dalla previsione di un quorum strutturale di "più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto" per la validità della procedura elettorale di costituzione della RSU e neppure dalla previsione dell'eventuale referendum per l'approvazione del contratto aziendale approvato dalle RSA. Spazio decisionale dei rappresentati che potrebbe o dovrebbe pur sempre operare nell'ambito dell'alternativa tra la forma associativa aziendale o elettorale unitaria della rappresentanza (e dunque senza necessaria correlazione

con l'emersione collettiva degli interessi rappresentati per via della perimetrazione della *unit bargaining* come invece si ha nei sistemi di *ballot*).

5. *Una riflessione conclusiva*

Insomma, a ben vedere, almeno per quanto riguarda i sindacati aderenti, la formulazione pattizia, più che confermare una qual sorta di approssimazione, tipica peraltro nella redazione condivisa di ogni testo sindacale, manifesta, io credo, una più significativa ambiguità sul piano della *politica sindacale* in ordine al senso stesso ed al significato di una *regolazione procedurale* della rappresentanza in funzione della *certezza e stabilità degli esiti della contrattazione collettiva*, sia a livello aziendale che nazionale. La correlazione teleologica tra i due momenti comporta la necessità di ripensare con attenzione ciò che Giugni definì “complessa fenomenologia del riconoscimento” ponendola a fondamento del “corpo codificato delle norme costitutive dell’ordinamento collettivo intersindacale”. Come già lo stesso Giugni segnalava, il riconoscimento e la “peculiare autolegittimazione rappresentativa che ne discende” presuppongono “un permanente sistema di rapporti contrattuali” e questo, a sua volta, presuppone “la permanenza di un relativo equilibrio di poteri” all’interno del quale risolvere le vicende di “lotta giurisdizionale tra i sindacati” e, in genere, i “conflitti di rappresentanza”. È il venir meno di quell’equilibrio politico e della conseguente sostanziale stabilità fattuale del sistema contrattuale (assicurata dalla prassi unitaria) che ha imposto oggi alle parti di rileggere il reciproco riconoscimento attraverso il filtro della misurazione quantitativa, tentando di perseguire per via del principio di maggioranza ciò che prima era assicurato per via dell’unità politica. Dunque, *autolegittimazione* dei soggetti sindacali se e quando riguardati nell’ottica dell’ordinamento statale (da questo punto di vista deve infatti ribadirsi che *il sindacato è potere sociale prima che giuridico*), ma *legittimazione procedurale* nell’ambito delle reciproche relazioni: l’ingresso di un soggetto nel sistema contrattuale e delle relazioni industriali non è più subordinato al mero consenso politico di sindacati segnati da una “autolegittimazione rappresentativa” (consenso “fondato su peculiari ragioni, che non è possibile sindacare all’esterno”, nelle parole di Giugni, prima richiamate, in relazione al disconoscimento della Cisl) ma risulta oggi condizionato dall’accettazione di un sistema di verifica del possesso di determinati requisiti all’esito della proce-

dura pattizamente prevista, sì che non sembra residuare uno spazio di ragionevole differenziazione a motivo dell'adesione successiva da parte del sindacato rimasto originariamente estraneo alla firma.

In effetti, da un punto di vista generale la regolazione procedurale e la logica del riconoscimento consensuale risultano, a ben vedere, di non immediata integrazione: alla *necessaria inclusività* della prima (in quanto destinata ad assicurare la stabilità dell'esito contrattuale *anche* nella sfera dell'ordinamento statutale) si contrappone la *tendenziale esclusività* della seconda (in quanto destinata ad assicurare la stabilità dell'esito contrattuale *a prescindere* dall'ordinamento statutale). Tale asimmetria emerge proprio dalla evidente difficoltà delle parti contraenti di riconoscere *de plano* una eguale posizione tra "soci fondatori" in quanto firmatari e "soci ordinari" in quanto aderenti: forse, potrebbe dirsi che anche in questo caso *nel sintomo c'è il rimosso*. L'adesione, infatti, non ha più ad oggetto il contratto già stipulato, secondo una prassi ben nota, ma riguarda, ancor prima, l'integrale contenuto regolativo e dunque l'ingresso a pieno titolo nel sistema autonomo di regolazione della rappresentanza, del sistema contrattuale e dell'efficacia ed esigibilità del contratto.

Anche in considerazione di ciò è difficile negare l'utilità di un intervento legislativo che *rafforzi e sostenga le condizioni d'uso del sistema procedurale di misurazione* al fine di assicurare la stabilità degli esiti contrattuali. E ciò nella consapevolezza che "il ricorso auspicabile alla sistemazione legislativa", destinato ad "assicurare regole omogenee che coprano l'intero sistema" e a "garantire un sostegno alla diffusione delle rappresentanze di base nei luoghi di lavoro", si scontra non solo con il timore delle associazioni datoriali intorno ad un possibile "incremento di vincoli e costi", ma anche con le divergenze strategiche dei sindacati, spesso riaffermate anche a costo di "mettere tra parentesi il vantaggio comune di una presenza maggiore sui luoghi di lavoro"¹⁰. In questa prospettiva, appaiono meritevoli di particolare attenzione le indicazioni *policy pointers* poste alla fine dello studio Eurofound sul dialogo sociale in Europa¹¹, secondo cui "*policy levers, such as legislative support for workplace employee representation, can be influential*

¹⁰ CARRIERI, TREU, *op. cit.*, p. 67.

¹¹ European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, *Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009*, pubblicato nel 2012 e disponibile nel sito eurofound.europa.eu.

in guiding practice” ma con un approccio empirico e sperimentale, e perciò “*minimalist*”, dal momento che “*their impact should be evaluated and subsequently reappraised*”.

Insomma, sembra esservi ora, più di prima, non solo “l’esigenza di una evoluzione legislativa”, che sia “rispettosa delle forme e delle modalità che le parti hanno convenuto di darsi”¹², ma ancor più di ritrovare ed inverare lo “spirito costituzionale”¹³. D’altronde, è la stessa Corte Costituzionale ad insegnare, come si legge nella sent. 1/2013, che “l’interpretazione letterale delle disposizioni normative, metodo primitivo sempre, lo è ancor più se oggetto della ricostruzione ermeneutica sono le disposizioni costituzionali, che contengono norme basate su principi fondamentali indispensabili per il regolare funzionamento delle istituzioni della Repubblica democratica”.

Perciò vale ancora la pena rileggere l’art. 39, per riscoprire in esso i criteri direttivi di un sistema capace di assicurare il *massimo di inclusione procedurale* per garantire il *massimo di stabilità contrattuale*. Ma ricordando pur sempre le parole conclusive delle tre lezioni del 1978 di Kahn Freund¹⁴: “il conservatorismo, il culto della tradizione, è il nostro peggior nemico, ed è del tutto irrilevante che questa malattia affligga la destra o la sinistra” nella umile consapevolezza, per continuare ad usare le sue parole, che il diritto è una forza solo secondarie nelle vicende umane.

Abstract

Il testo propone una sintetica riflessione sulla posizione delle organizzazioni sindacali non firmatarie che aderiscono successivamente alla disciplina pattizia in materia di rappresentanza. In particolare, sono discusse le questioni relative alla modalità di adesione, ai contenuti della volontà adesiva ed agli effetti della medesima. L’autore segnala la funzione ordinante esercitata dal sistema di misurazione della rappresentanza sul sistema di relazioni industriali ed evidenzia alcune tensioni tra un modello procedurale e la logica del riconoscimento politico-sindacale ai fini della regolazione della rappresentanza e dell’ammissione al gioco negoziale.

The essay proposes a brief review about the position of the Trade Unions not signatory but subsequently adhering to the collective compact on representation. In

¹² CARRIERI-TREU, *op. cit.*, p. 69.

¹³ RUSCIANO, *Lettura e rilettura dell’art. 39 della Costituzione*, in questa rivista, 2013 p. 283.

¹⁴ KAHN FREUND, *Le relazioni sindacali: tradizione e rinnovamento*, in *DLRI*, 1980, p. 487 nonché ID., *Il lavoro e la legge*, Giuffrè, 1974, p. 7.

particular, it discusses matters relating to the terms of adhesion, the contents of the adhesive will and the effects thereof. A. noted the ordering function exercised on the industrial relations system by the autonomous measurement system of representation and highlights some of the tensions between a procedural model and the logic of political recognition for both the regulation of representation and the admission to the negotial game.

Key words

Sindacato, autonomia, rappresentanza.

Trade Union, autonomy, representation.